

A.G.C. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Deliberazione n. 632 del 3 aprile 2009 – I.P.A.B. "ASILO INFANTILE DI TUORO", in Caserta. Rinnovo gestione commissariale.

Premesso che:

- l'ente "Asilo Infantile di Tuoro", in Caserta, è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ex legge 17 luglio 1890, n. 6972 e, come tale, è soggetto al controllo della Regione ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, rubricato "Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale";
- il sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza è stato oggetto di riforma ad opera del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in ottemperanza della delega prevista dalla legge 8 novembre 2000, n. 328;
- il decreto delegato prescrive la trasformazione delle IIPPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona o in associazioni o fondazioni di diritto privato in ragione del carattere che le contraddistingue, della tipologia dei servizi erogati, delle modalità di svolgimento delle attività istituzionali, riferendo alla normazione regionale, in particolare, la disciplina dei procedimenti amministrativi di trasformazione e la definizione delle ipotesi di esclusione;
- il procedimento per la trasformazione in associazioni o fondazioni delle Istituzioni in possesso dei prescritti requisiti è disciplinato dal regolamento concernente la materia delle persone giuridiche private approvato con il DPGRC n. 619 del 22 settembre 2003;
- la mancanza della normazione regionale del procedimento per la trasformazione delle IIPPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona pregiudica la piena attuazione del riordino recato dal decreto legislativo 207/2001;

premesso, altresì, che:

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 9 della L. 6972/1890, le IIPPAB sono amministrate da collegi amministrativi composti a termini degli statuti;
- le richiamate disposizioni della legge 6972/1890, transitoriamente vigenti in virtù dell'articolo 21 del decreto legislativo 207/2001, rimettono, in via esclusiva, agli statuti delle Istituzioni la disciplina della composizione degli organi amministrativi, ivi compresa l'attribuzione del potere di nomina dei singoli componenti;
- l'articolo 1 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 riferisce alle Regioni il potere di costituire gli organi amministrativi;
- accertata la impossibilità di procedere alla costituzione dell'ordinario organo di amministrazione previsto dallo statuto, con deliberazione n. 1534 dell'11 novembre 2005 è stato disposto il commissariamento dell'IPAB in parola, altrimenti priva dell'organo amministrativo;
- con deliberazione n. 577 del 4 aprile 2007 è stato disposto il rinnovo della gestione commissariale, rinviando ad apposito decreto presidenziale la nomina del commissario cui conferire l'incarico della reggenza temporanea dell'amministrazione dell'ente;
- alla stregua della deliberazione di cui al precedente capoverso, con decreto presidenziale n. 332 del 12 luglio 2007 è stato nominato il commissario incaricato della provvisoria amministrazione dell'Istituzione;

rilevato che il mandato commissariale conferito con il decreto presidenziale n. 332/2007 è scaduto per compiuto periodo di gestione;

vista la relazione rassegnata dal commissario a conclusione del mandato conferito dalla quale si evince che l'IPAB è inattiva nel campo sociale;

constatato che:

- il commissario incaricato ha rappresentato la intenzione di promuovere il procedimento volto alla estinzione dell'Istituzione ai sensi della legge regionale 15 marzo 1984, n. 14;
- la brevità del mandato commissariale non ha consentito l'espletamento dell'attività istruttoria prodromica della proposta di estinzione;

rilevato che le problematiche che hanno originato la gestione commissariale non sono state risolte;

considerato che i titolari, per disposizione statutaria dell'Istituzione, del potere di nomina dei singoli membri dell'ordinario organo di amministrazione non hanno assunto i provvedimenti di competenza per la ricostituzione del consiglio amministrativo previsto dallo statuto;

acclarato che:

- in virtù del disposto dell'articolo 21 del decreto legislativo 207/2001 è transitoriamente vigente il regime pubblicistico dei controlli previsto dalla legge 6972/1890;
- il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 riferisce alle Regioni a statuto ordinario l'esercizio del controllo sugli organi delle II.PP.A.B., ivi compreso il potere di nominare commissari straordinari per la temporanea reggenza delle amministrazioni delle Istituzioni in sostituzione degli ordinari organi amministrativi;
- la disciplina recata dal decreto legislativo 207/2001 non determina alcun effetto estintivo o di sospensione della potestà regionale a esercitare le funzioni amministrative e di controllo sugli organi delle Istituzioni;
- permane la competenza della Regione in ordine all'esercizio dell'intervento sostitutivo nei confronti delle II.PP.A.B.;

acclarato, altresì, che la mancanza della normazione regionale del procedimento per la trasformazione delle IIPPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona impedisce la trasformazione dell'Istituzione in azienda ai sensi del D.Lgs. 207/2001;

ritenuto che sussistono le ragioni che consentono il rinnovo della gestione commissariale dell'Istituzione;

ravvisata la necessità di rinnovare la gestione commissariale a tutela degli interessi dell'ente, altrimenti privo dell'organo di amministrazione, rinviando a successivo decreto presidenziale la nomina del commissario cui conferire l'incarico della reggenza temporanea dell'amministrazione dell'Istituzione;

ritenuto di riferire al commissario, in particolare, l'incarico di ottemperare, in presenza dei prescritti requisiti, all'obbligo di trasformazione dell'Istituzione in associazione o fondazione di diritto privato ai sensi del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, ovvero di assolvere, entro il termine assegnato, ove se ne ravvisasse gli estremi, gli adempimenti di competenza prodromici della estinzione dell'Istituzione ex L.R. 15 marzo 1984, n. 14;

considerato che il carico di responsabilità derivante dal conferimento dell'incarico commissariale comporta il riconoscimento di un compenso in favore del commissario da porre a carico del bilancio dell'IPAB;

ritenuto di confermare, in ragione della natura dell'incarico e della dimensione dell'Istituzione, il compenso complessivo forfettario lordo di €. 780/00 (€. settecentottanta/00) determinato con la deliberazione giuntale n. 577 del 4 aprile 2007;

preso atto dell'invio, a mezzo raccomandata a.r., della comunicazione n. 20579 del 9 gennaio 2008 di avvio del procedimento volto al rinnovo della gestione commissariale ex articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

visto il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207;

vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modifiche e integrazioni;

visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9;

visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che si intendono qui integralmente riportati, di:

- rinnovare la gestione commissariale dell'IPAB "Asilo Infantile di Tuoro", in Caserta, per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dalla emanazione del decreto presidenziale di cui al successivo capoverso;
- rinviare ad apposito decreto presidenziale la nomina del commissario cui conferire l'incarico della reggenza temporanea dell'amministrazione dell'IPAB in sostituzione dell'organo amministrativo previsto dallo statuto;
- riferire, in particolare, al commissario l'incarico di ottemperare, in presenza dei prescritti requisiti, all'obbligo di trasformazione dell'IPAB in associazione o fondazione di diritto privato ai sensi del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, ovvero di assolvere, entro il termine assegnato, ove se ne ravvisassero gli estremi, gli adempimenti di competenza prodromici della estinzione dell'Istituzione ex L.R. 15 marzo 1984, n. 14;
- determinare, giusta deliberazione n. 577 del 4 aprile 2007, in €. 780/00 (€. settecentottanta/00), da porre a carico del bilancio dell'IPAB, l'ammontare del compenso complessivo forfettario lordo da corrispondere al commissario per lo svolgimento del mandato a conferirsi;
- inviare la presente deliberazione all'IPAB "Asilo Infantile di Tuoro" e al Comune di Caserta;
- trasmettere il presente atto deliberativo al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C., al Settore Affari Generali della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori e al Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino